

Nota prot. n. 7884 del 30.01.2006

Oggetto: Frazionamenti aree urbane in esito ad espropri per pubblica utilità.  
Tributi speciali catastali.

Con la presente si fa riferimento ai quesiti posti dalle Direzioni Regionali in indirizzo con nota n. 6328 del 21.11.2005 ed e-mail del 28.12.2006, ore 11,54, relativi alla tematica delle esenzioni inerenti ai pagamento dei tributi speciali catastali, conseguenti ad espropri per pubblica utilità.

Com'è noto la materia è disciplinata principalmente dall'art. 1 comma 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1149, che recita *"Gli atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato o da enti pubblici, nonché quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità di espropriazione, sono esenti dall'imposta di bollo, dai diritti catastali e dagli emolumenti ipotecari. Per fruire delle cennate esenzioni, negli atti e documenti deve essere fatta menzione dell'uso cui sono destinati."*. Al riguardo si richiama il contenuto della circolare n. 46/T emanata in data 10 febbraio 1998 dalla ex Direzione Centrale Catasto e dei Servizi Geotopocartografici e della Conservazione dei Registri Immobiliari. Si ribadisce, pertanto, che per i servizi catastali, ivi comprese le visure e gli estratti di mappa relativi ad espropri promossi dalle Amministrazioni dello Stato o da Enti pubblici, è prevista l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali catastali.

Riguardo invece all'applicazione dei tributi speciali catastali, relativi alla presentazione dei tipi mappali e delle dichiarazioni Docfa concernenti i frazionamenti di aree urbane, conseguenti agli espropri di pubblica utilità si rappresenta che gli stessi tributi sono dovuti. Ciò in quanto la debenza dei medesimi tributi, per dette ultime fattispecie impositive, risulta introdotta con norme emanate successivamente alla richiamata legge n. 1149/1967, Sulla questione in argomento potrà eventualmente esprimere il proprio parere la Direzione Centrale Affari Generali Legali che legge per conoscenza, alla quale la tematica delle esenzioni dei pagamento dei tributi speciali catastali dovuti per le domande di volture, conseguenti ad atti di espropriazione per pubblica utilità è stato già reso noto con comunicazione del 30 giugno 2005, protocollo n. 45997.